

COORDINAMENTO CARNEVALE CASTELLANO

Verbale dell'assemblea straordinaria del

Oggi 03.10.2018 alle ore 21.00, presso la sede sociale di Castel d'Azzano, via Mascagni n.21 si è riunita in prima convocazione l'assemblea straordinaria dei soci e delle socie per discutere del seguente

ordine del giorno

1. modifica dello Statuto sociale;
2. varie ed eventuali.

Assume la presidenza dell'Assemblea il presidente dell'Associazione Avanzi Anna che chiama a fungere da segretario e verbalizzatore Michela Caldana che accetta.

La Presidente, constatata la presenza in proprio della maggioranza dei soci iscritti all'associazione **dichiara l'Assemblea regolarmente costituita ed atta a deliberare**, e apre quindi la seduta.

Passando al **primo punto all'o.d.g.**, la Presidente illustra la necessità di procedere ad una modifica Statutaria per la modifica del nome che diverrà **"Gruppo Storico Conte Nogarola"** e per meglio adeguare lo Statuto stesso alle prescrizioni previste del decreto leg.vo n.117/2017 per divenire associazione di promozione sociale, iscrivibile nel Registro regionale delle Aps in attesa dell'istituzione del Registro Unico del Terzo Settore. Viene quindi data lettura integrale del nuovo Statuto sociale. Dopo una breve discussione, il nuovo Statuto viene posto in votazione nella sua integrità.

L'Assemblea, con voto palese, approva all'unanimità il nuovo Statuto, allegato al presente verbale del quale costituisce parte integrante.

La Presidente viene incaricata di procedere alla registrazione dell'atto e di svolgere quanto necessario.

Non essendoci null'altro da discutere e nessuno più chiedendo la parola, l'Assemblea viene sciolta alle ore 22.00 previa redazione, lettura e approvazione unanime del presente verbale e dei relativi allegati.

La Presidente

Anna Avanzi

Il Segretario

Michela Caldana

Allegato: statuto sociale modificato



REG _____
SA _____
TS _____
TOTALE _____

Reg. Imp. AGENZIA DEL FISCAL - UFFICIO DI VERONA
13/10/2018
pag. 2/2
Aut. Privati Serie 3 N
Liquidati € *20.00*
20.00
3545

ART. 1 – (Denominazione e sede)

E' costituito, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato: << **Gruppo Storico Conte Nogarola aps** >>

che assume la forma giuridica di associazione **non riconosciuta** apartitica e aconfessionale.

L'associazione ha sede legale in CASTEL D'AZZANO (Verona) in via Savonarola n.13/B

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 (Statuto)

L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3 (Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza i soci; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

ART. 4 (Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 36 e seguenti del codice civile.

ART. 5 - (Finalità e attività)

L'organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

La/e attività che si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono:

- Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

In particolare l'Associazione si propone di mantenere viva la tradizione del carnevale castellano e di far rivivere i personaggi realmente esistiti del Conte e Generale Dinadano Nogarola e della sua Corte, nonché, dal 2007, della Contessa Malaspina. Questi personaggi sono vissuti tra la fine del 1700 e l'inizio del 1800.

Il Castello sito in Castel d'Azzano chiamato "Villa Violini Nogarola" era la residenza estiva nella quale il Conte Nogarola, noto filantropo dell'epoca, amava circondarsi dagli intellettuali del tempo organizzando feste e banchetti. Il Conte Dinadano Nogarola fu colui che regalò alla città di Verona l'orologio issato sulla torre che si affaccia su piazza Brà.

David

I Malaspina di Verona, ebbero origine da Spinetta figlio di Antonio Alberico I di Fosdinovo, che rinunciò ai feudi ma ebbe grandi proprietà private a Verona.

Divennero nobili veronesi nel 1406 ed acquistarono il titolo marchionale nel 1638, poi confermato con sovrana risoluzione il 7 gennaio 1821. Si estinsero nel XX secolo. Quindi in realtà, la nobildonna era una marchesa e non aveva il titolo nobiliare di "contessa", che le è stato poi attribuito in ragione della sua assidua frequentazione della Corte del Conte e dei nobili in generale dell'epoca.

Le persone che durante l'anno sociale ricopriranno i ruoli di Conte Nogarola e Contessa Malaspina verranno annualmente scelte dal direttivo secondo quanto previsto dal regolamento interno.

Alla luce degli elementi storico-culturali che fanno parte del patrimonio comunale, veronese, veneto lo scopo sociale dell'associazione di promozione sociale è quello di valorizzazione e conservazione di tale patrimonio, mediante l'organizzazione e partecipazione a sfilate carnevalesche, manifestazioni culturali e di folklore, per intrattenere la cittadinanza oltre ad organizzare altre manifestazioni ed iniziative anche al di fuori dei giorni del carnevale ed immediatamente contigui come ad esempio feste stagionali per i bambini, visite agli ospizi e la visita nelle scuole del paese.

Titolo III Ordinamento interno e rapporto associativo - diritti e doveri dei soci

L'associazione di promozione sociale opera nel territorio della Regione

ART. 6 - (Ammissione)

Sono soci dell'associazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e si impegnano concretamente per realizzarle.

L'ammissione all'associazione è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile.

ART. 7 - (Diritti e doveri dei soci)

I soci dell'organizzazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;

- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali;
- votare in Assemblea purché iscritti da almeno un anno nel libro degli associati . Ciascun associato ha diritto ad un voto.

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

ART. 8 (Qualità di volontario)

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ART. 9 - (Recesso ed esclusione del socio)

Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'Associazione.

L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

E' comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.

ART. 10 - (Organi sociali)

Gli organi dell'associazione sono:

- Assemblea dei soci,
- Consiglio Direttivo,
- Presidente,
- Organo di controllo e di revisione legale nei casi in cui la normativa lo renda obbligatorio al superamento dei parametri del decreto leg.vo n. 117/2017

ART. 11 - (Assemblea)

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera o e-mail spedita/divulgata al recapito risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il consiglio direttivo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

In caso di parità nelle votazioni il voto del Presidente vale doppio.

Chew

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione, in libera visione a tutti i soci.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 12 - (Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 13 - (Validità Assemblee)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di una delega.

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno).

L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto **con la presenza della metà più uno dei soci** e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di $\frac{3}{4}$ dei soci.

ART. 14 - (Verbalizzazione)

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario o **da un componente dell'assemblea appositamente nominato** e sottoscritto dal presidente. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

ART. 15 – Consiglio direttivo

Il consiglio direttivo è l'organo amministrativo dell'associazione ed è composto da un numero di

membri eletti dall'assemblea tra i propri associati non inferiore a tre e non superiore a 8; il numero dei membri è stabilito dall'assemblea prima della loro nomina.

Dura in carica per n. tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. **Nel caso in cui il consiglio direttivo fosse composto da soli tre membri, è validamente costituito quando sono presenti tutti.** Esso delibera a maggioranza dei presenti.

Compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea; redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo.

ART. 16 - (Presidente)

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione, presiede il consiglio direttivo e l'assemblea; convoca l'assemblea dei soci e il consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

Il presidente dura in carica quanto il consiglio direttivo; cessa per scadenza del mandato o per dimissioni volontarie.

Il presidente svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 17 (Organo di controllo)

E' nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D. Lgs 117/2017. E' formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Chiaro

ART. 18
(Organo di Revisione legale dei conti)

E' nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. E' formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ART. 19 - (Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017;

ART. 20
(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

Gianni
L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 21
(Bilancio)

I documenti di bilancio dell'Organizzazione sono annuali e decorrono dal primo settembre di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

ART. 22
(Bilancio sociale)

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 23
(Personale retribuito)

L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

ART. 24
(Assicurazione dei volontari)

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 25 - (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'assemblea straordinaria con le modalità di cui all'art. 13. In tal caso, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 26 - (Disposizioni finali)

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.

Verona, 3.10.2018

IL PRESIDENTE

Anna D'Amico

IL VICE PRESIDENTE

[Signature]

I soci:

Chies Golan
Paoi Franceses
Michela Cobbo
Samson Yared
Banda full



